

Quesito 1

L'indirizzo di presentazione dell'offerta riporta indicazioni diverse tra il bando di gara (Città di Torino- Ufficio protocollo generale/per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) e il disciplinare (Ufficio Protocollo della Città di Torino /appalti/, Piazza Palazzo di Città n.1, 10122 Torino). Si chiede qual è l'esatto indirizzo dove presentare il plico d'offerta;

RISPOSTA

L'indirizzo corretto è quello riportato sul Bando di Gara: CITTA' DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per il Servizio Affari Generali Normative – Forniture e Servizi) Piazza Palazzo di Città n. 1 – 10122 Torino – Italia

Quesito 2

Essendo un appalto riservato esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), fbis), g) ed h) del Codice degli Appalti. Si chiede come una società di consulenza finanziaria, necessaria per l'analisi di sostenibilità economico-finanziaria ed economico-sociale dell'infrastruttura, debba essere inquadrata all'interno del futuro raggruppamento;

Risposta

Deve essere inclusa nel raggruppamento in qualità di mandante (vedasi paragrafo 12 del Disciplinare).

Quesito 3

Al p.to 11.2.b) e c) del disciplinare di gara vengono richiesti lavori espletati nel decennio calendariale 2006-2015, mentre la norma prevede che l'espletamento sia avvenuto nei 120 mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara. Si chiede quale arco temporale la Vs. Amministrazione intende prendere a riferimento;

Risposta

Quello indicato nel Disciplinare di Gara.

Quesito 4

Al p.to 12 del disciplinare viene richiesto un Gruppo di Lavoro di almeno 15 professionisti suddivisi in Progettisti (intendendo Responsabili della progettazione) ed Esperti. Si chiede se anche per gli Esperti (ad esclusione del Geologo, il Coordinatore Sicurezza in progettazione e il Professionista Antincendio, per i quali è richiesta l'iscrizione) è necessaria l'iscrizione al rispettivo Ordine Professionale, considerando che alcune attività richieste per gli Esperti non richiedono l'obbligo di iscrizione. Si chiede, inoltre, se il Gruppo di Lavoro (p.to 12 del Disciplinare) oltre che nell'offerta tecnica debba essere indicato anche nella documentazione amministrativa;

Risposta

L'obbligo di iscrizione all'Albo professionale è richiesto per i soggetti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d), e), f), fbis), g) ed h) del Codice degli Appalti.

Relativamente alla seconda parte del quesito si rimanda alle indicazioni del paragrafo 16 del Disciplinare.

Quesito 5

Si chiede se all'interno del Gruppo di Lavoro, sia quello minimo dei 15 professionisti e sia quello, eventualmente, più ampio che proporrà il Concorrente è possibile inserire Consulenti/Collaboratori esterni al Concorrente stesso, così come tra l'altro indicato all'art. 7 (pag. 25) del Capitolato Tecnico Prestazionale;

Risposta

I componenti del gruppo di lavoro indicato all'articolo 12 del Disciplinare devono essere inclusi nel raggruppamento temporaneo di professionisti.

Eventuali ulteriori componenti del gruppo, eccedenti quelli previsti dall'art. 12, possono essere inseriti come consulenti/collaboratori ma non rilevano ai fini della gara in oggetto, né potranno produrre documentazione di alcun tipo che possa poi essere presa in considerazione dalla S.A. in quanto la produzione degli elaborati e l'attività richiesta dovrà essere tutta riconducibile ed imputabile al Gruppo di lavoro di cui all'art.12 sopracitato.

Quesito 6

Al p.to. 13.1) del disciplinare di gara viene specificato che la verifica dei requisiti verrà effettuata tramite l'utilizzo del sistema AVCPass, salvo di procedere in soluzione cartacea nel caso di malfunzionamento del sistema; mentre al p.to 20 e al p.to 21 è indicato che si dovrà produrre la documentazione probante entro 10 gg. dalla richiesta della S.A. Si chiede quale è la procedura che si adotterà per una eventuale verifica dei requisiti;

Risposta

Quanto previsto ai paragrafi 13.1) nonché 20 e 21 del disciplinare non sono in contrasto tra di loro, anzi vanno letti in un'ottica comune, nel senso che tutto quanto è rinvenibile dalla Stazione Appaltante sul sito ANAC non sarà da comprovare entro il termine prestabilito da parte del concorrente aggiudicatario

Quesito 7

Al p.to 16.1) del disciplinare di gara viene richiesta una "Istanza di ammissione" che in caso di costituendo raggruppamento temporaneo dovrà essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento. Si chiede se è possibile che ogni componente del costituendo raggruppamento rediga la propria Istanza e la sottoscriva singolarmente (la stessa Istanza riporta, tra l'altro, alcune informazioni soggettive);

Risposta

Ogni componente del costituendo RTP può redigere la propria istanza, specificando mandante o mandatario, e sottoscriverla singolarmente. Tuttavia non è preclusa l'altra possibilità che tutti i concorrenti redigano un'unica istanza, specificando mandatario e mandante, con le dichiarazioni indicate al par. 16.1 , dalla lett. a-J e la sottoscrivano.

E' comunque richiesta la dichiarazione di cui al succ. par. 16.3, che si riporta nel seguito:

16.3 - Per i raggruppamenti occorrerà inoltre produrre:

In caso di costituendo raggruppamento di concorrenti, dichiarazione debitamente

sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento, con l'indicazione del futuro

capogruppo mandatario e dei mandanti e l'impegno a conformarsi alle disposizioni

dell'art. 37, del D.Lgs. n. 163/06.

Quesito 8

Si chiede se è possibile inserire nella documentazione tecnica attestante la professionalità del Concorrente (p.to 17.II del disciplinare di gara) anche i servizi dichiarati, ai fini dell'ammissione, al p.to 11.2.c);

RISPOSTA

Relativamente al quesito sopra indicato, il disciplinare di gara a pag.17 stabilisce che, i servizi indicati per l'assegnazione del punteggio nella valutazione dell'offerta tecnica, devono essere diversi da quelli indicati a pag. 9, al fine di evitare la commistione tra requisiti di partecipazione e quelli di valutazione dell'offerta tecnica. Ved. Sentenza Consiglio di Stato 5181/2015.

Quesito 9

Al p.to 17 (I) e al p.to 17 (II) (pag. 17 e 18 del disciplinare di gara) vengono indicate le prescrizioni, in termini di numero di pagine, per redigere la relazione e la documentazione tecnica di gara, mentre a pag. 18 dello stesso disciplinare è riportata la frase " Si invitano i Concorrenti a contenere.....assicurare la completezza tecnica dell'offerta presentata" che lascia la possibilità, per completezza tecnica dell'offerta, di non rispettare in modo stringente la prescrizione in numero di pagine. Si chiede qual è l'esatta interpretazione in merito alle prescrizioni sul numero di pagine.

RISPOSTA

A tutela dei concorrenti, e per agevolare il giudizio da parte della Commissione, la prescrizione sul numero delle cartelle che comporranno gli elaborati dell'offerta tecnica di cui al capitolo 17 del Disciplinare è da ritenersi non derogabile. Tuttavia è consentito, esclusivamente per completare un periodo che non potesse essere contenuto nelle 30 cartelle, estendere l'esposizione a poche righe della pagina successiva. Pertanto la Commissione non prenderà in considerazione eventuali capoversi o pagine ulteriori.

Quesito 10

In riferimento alle modalità di partecipazione alla gara quanto a modello organizzativo degli operatori economici interessati, si chiede se sia ammessa la partecipazione (come sancito dalla giurisprudenza anche comunitaria, nonché da quella nazionale), scegliendo liberamente tra ATI o RTP di tipo verticale oppure di tipo orizzontale. Ciò in ragione del fatto che nel bando e nel disciplinare non sono specificate le prestazioni principali e quelle secondarie come richiederebbe il Codice degli Appalti (che consentirebbero di organizzare l'ATI in senso verticale).

Risposta

E' necessario attenersi alle indicazioni contenute nel Disciplinare di gara, evidenziando al contempo la necessità che il costituendo RTP, sia in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo, anche alla luce di quanto indicato dall'art. 37 comma 2 del D.Lgs n.163/06 e del Parere di Precontenzioso AVCP n.122 del 06/06/2014 dell'ANAC. Inoltre la disposizione dell'art. 261, settimo comma, del Regolamento, riguardante il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, si applica soltanto

nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale), mentre nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire (così AVCP, determinazione 10 ottobre 2012 n. 4). Nei bandi ed avvisi per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, all'onere di specificazione dell'attività principale e delle attività secondarie può assolversi anche mediante la mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, con i relativi importi (Cfr Parere di Precontenzioso AVCP n. 122 del 06.06.2014).

Quesito 11

Si chiede se sia consentito per il soggetto ausiliario, in caso di Avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Appalti, eseguire prestazioni quale subappaltatore nei limiti dei requisiti prestatati soprattutto laddove essi siano di tipo tecnico ed organizzativo, come disposto dall'art. 49 comma 10 del Codice degli Appalti. Il dubbio sorge in quanto a pag. 11 del Disciplinare si precisa in generale che non è ammesso alcun tipo di subappalto.

Risposta

A pag. 11 del disciplinare di gara è scritto espressamente che “non è ammesso alcun tipo di subappalto fatta eccezione a quanto previsto dall'art.91,comma 3 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.” In caso di Avvalimento le due norme andranno pertanto applicate in combinato disposto. Vedasi altresì paragrafo 22 del Disciplinare.

Quesito 12

Con la presente si prega di voler cortesemente di chiarire quanto richiesto nel Disciplinare alla pag.10 paragrafo 11.2 che recita:

“Inoltre, ai sensi dell'art. 261, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010, i requisiti di cui al precedente sottoparagrafo 11.2 lett. a), b), c) e d), dovranno essere posseduti raggruppamento nel suo complesso. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura percentuale maggiore rispetto a ciascuna delle mandanti.”

In particolare si domanda con riferimento ai requisiti di cui al sottoparagrafo 11.2 lett .b) se sia da intendere che la mandataria deve possedere una percentuale maggiore di ciascun mandante sull'importo totale delle opere di € 860.308.000,00 e non che debba avere una percentuale maggiore di ogni mandante per ognuna delle categorie di opere.

Inoltre nel citato paragrafo 11.2 alcune categorie di opere raggruppano più di una tipologia della categoria indicate al paragrafo 5 e precisamente:

Edilizia: ID Opere E.04 ed E18

Strutture: ID Opere S.03 ed S.05

Impianti: ID Opere IA.01,IA02 ed IA04

Si chiede di chiarire se requisiti richiesti alle lettere b) e c) del citato paragrafo 11.2 sono da riferirsi agli importi di opere raggruppati o alle singole tipologie della categoria che compongono il valore raggruppato.

Ad esempio per la categoria Edilizia sono richiesti per il punto b) servizi per un importo globale pari ad € 87.974.000,00 relativi agli importi totali delle categorie E.04 ed E18 oppure tale importo globale deve essere raggiunto obbligatoriamente dai valori minimi indicati al paragrafo 5 di € 64.146.000,00 per E.04 ed € 23.828.000,00 per E.18.

Nella prima ipotesi per i requisiti di cui alla lett. c) sarebbe necessario avere espletato 2 soli servizi simili per un importo pari ad almeno € 35.189.600,00 riferiti indifferentemente a tipologie di opere E.04 e/o E18 mentre nella seconda ipotesi sarebbe necessario aver eseguito 2 servizi simili per E.04 per un importo pari ad almeno € 25.658.400,00 e 2 servizi E.18 per un importo pari ad almeno € 9.531.200,00

RISPOSTA 1

La mandataria dovrà avere una percentuale maggiore di ogni mandante per ognuna delle categorie di opere, ed in ogni caso tenuto conto dei limiti di quanto previsto dall'art.92 DPR 207/2010.

RISPOSTA 2

Nel disciplinare, all'articolo 11.2, che definisce i requisiti, si fa riferimento esclusivamente alle categorie generali.

Quesito 13

All'art. 11.2 lett. b) e c) del Disciplinare di gara vengono esplicitati i requisiti richiesti per ogni categoria (Edilizia, Strutture, Impianti, Infrastrutture, Idraulica e Tecnologie) senza la specificazione a quali "ID opere" di cui alla Tabella Z-1 "Categorie delle opere – parametro grado di complessità – classificazione dei servizi e corrispondente", allegata al D.M. 143/2013, si riferiscono.

Con riferimento alla **categoria Tecnologie** non essendoci nella tabella Z-1 di cui sopra la corrispondenza con le classi e categorie di cui alla ex L. 143/49 si chiede di volerci confermare che tale requisito possa essere soddisfatto con servizi certificati in ex classe e categoria III/c.

RISPOSTA

Si.

Quesito 14

All'art. 11.1.1 del disciplinare di gara viene esplicitato che l'incarico di progettazione preliminare, nonché quello di redazione degli studi di fattibilità, dovrà essere espletato da **professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali** (R.D. n. 2537/1925, art.1 della L. n. 897/1938 e art.39 del Codice degli Appalti, nonché da normative specifiche dei professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto **o da normative equivalenti per concorrenti stabiliti in altri Paesi**), personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali (ex artt.42, comma 1, lett. e) e 90, comma 7, del Codice degli Appalti)

Premesso che in Francia per la figura professionale dell'Ingegnere non esiste un Albo Professionale di appartenenza, si chiede conferma del fatto che tale titolo professionale possa essere comunque provato tramite conseguimento di apposito titolo di studio.

RISPOSTA

Si, in conformità con quanto previsto nel paragrafo 11.1.1 del Disciplinare.

Quesito 15

Art. 17 del disciplinare di gara - Offerta tecnica punto (I) Relazione tecnica illustrativa e metodologica

Si chiede conferma che la reazione tecnica illustrativa e metodologica possa essere sviluppata in formato A3 (15 facciate) o debba essere comunque impostata in formato A4 (30 facciate) e soltanto gli "eventuali" allegati con tabelle, grafici, disegni, fotografie, possano essere in formato A3.

RISPOSTA

Vedasi risposta al quesito n. 12 pubblicata in data 4/4/2016.